



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0096591 / 2015

Atto N. 4499

OGGETTO: RE.VETRO S.R.L.. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA E SELEZIONE DI RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI CARASCO IN VIA PIAN DI ROCCO 30. P.D. N. 3583/2013 E SS.MM.II..

In data 14/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare il punto 5.5 dell'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 che riporta il limite di 50 tonnellate oltre il quale l'attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi è da assoggettarsi ad autorizzazione integrata ambientale;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 recante "Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.Lgs. n. 49 del 14.0.2014 recante "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 188 del 20.11.2008 recante "Attuazione della Direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06;

Visto il P.D. 3583 del 06.08.2013, successivamente modificato con P.D. n. 4392 del 01.10.2013 e n. 2340 del 03.06.2015, con il quale la RE.VETRO S.r.l. è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla realizzazione e contestuale gestione di un impianto per la messa in riserva e selezione di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Carasco in via Pian di Rocco 30;

Vista la nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 34425 del 17.04.2015, con la quale RE.VETRO S.r.l. ha inoltrato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/006 per una modifica sostanziale dell'autorizzazione in essere;

Visto che l'istanza di modifica presentata da RE.VETRO S.r.l. risulta completa di copia della disposizione di bonifico (del 16.04.2015) pari a € 520,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	520,00	232	2015

Vista la nota della ASL 4 "chiavarese" del 26.06.2015 nella quale sono messe in evidenza criticità dal punto di vista igienico-sanitario relativamente alla richiesta dell'Azienda di poter stoccare rifiuti putrescibili;

Vista la nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana in data 13.07.2015, con la quale l'Azienda, a seguito di un incontro tecnico tenutosi in data 08.07.2015, ha richiesto alcune ulteriori modifiche impiantistiche e con la quale ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti putrescibili;

Atteso che nella suddetta nota presentata in data 13.07.2015, relativamente al Piano di prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio e allo scarico in corpo idrico superficiale originato, l'Azienda ha ribadito alcune modifiche dell'impianto di depurazione delle acque (già comunicate in data 10.03.2015) e in particolare:

- installazione di due filtri meccanici autopulenti, uno a ugelli e l'altro a spazzole, in sostituzione del filtro sabbia, al fine di eliminare problemi di intasamento e necessità di troppa manutenzione dello stesso;
- rimozione dei due contatori volumetrici dell'acqua avviata all'impianto di depurazione, che tendono ad intasarsi sovente, e contabilizzazione delle acque con n.3 contaore installati sulle partenze delle pompe di carico delle acque reflue e sulla pompa di fine processo;
- installazione di un filtro a coalescenza all'interno o a valle del disoleatore statico esistente

Atteso che le modifiche richieste dall'Azienda consisteranno in:

- produzione di MPS da rifiuti di carta e cartone con una potenzialità di trattamento inferiore alle 10 t/g;
- stoccaggio di nuove tipologie di rifiuti (vedi tabella I);
- messa in riserva e smontaggio di RAEE non pericolosi;
- realizzazione di un nuovo settore per lo stoccaggio di ramaglie con conseguente adeguamento della volumetria delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia;
- ampliamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti includendo anche le zone di viabilità sui tre lati del capannone;
- installazione sulla linea di selezione di un dispositivo per la separazione degli imballaggi in alluminio;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17.07.2015 e che si è espressa favorevolmente in merito all'istanza presentata dall'Azienda;

Atteso che nel corso della conferenza il rappresentante del Comune di Carasco ha consegnato agli atti la D.G.C. n. 135 del 14.07.2015 con la quale il Comune si è espresso favorevolmente in merito all'istanza di modifica presentata dall'Azienda, subordinando il parere, per quel che riguarda lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili, alle stipule di una apposita convenzione con l'Azienda con modalità gestionali ed economiche che dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale e all'installazione di idonei impianti di refrigerazione

atti ad abbattere la formazione di emissioni maleodoranti;

Vista la relazione istruttoria datata 29.07.2015 redatta da personale dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova;

Vista la nota protocollo n. 71570 del 03.09.2015 con la quale a seguito delle risultanze della stessa seduta di conferenza e dei successivi contatti intercorsi l'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente della Città Metropolitana ha chiesto in particolare:

- di comunicare se esistente, e quindi eventualmente di quantificarla, la quota della volumetria dei RAEE in stoccaggio che sicuramente non subirà trattamento;
- di fornire maggiori dettagli in merito alle modalità di stoccaggio dei rifiuti ingombranti non triturati, destinati alla triturazione e triturati.

Viste le comunicazioni inviate tramite PEC, assunte al protocollo della Città Metropolitana n. 72273 del 07.09.2015 e n. 76958 del 24.09.2015, con le quali RE.VETRO S.r.l. ha fornito le seguenti informazioni integrative e i seguenti chiarimenti:

- verranno trattati solo i RAEE non pericolosi e saranno potenzialmente oggetto di trattamento tutti quelli stoccabili negli spazi disponibili per lo stoccaggio dei RAEE non pericolosi;
- l'attività di trattamento dei RAEE consisterà nello smontaggio, dei RAEE non contenenti fluidi e/o sostanze pericolose, mediante attrezzatura manuale della apparecchiatura nei suoi componenti divisibili, per avvio a recupero delle frazioni recuperabili;
- l'attività di trattamento dei rifiuti di cui al CER 150102 (imballaggi di plastica) e al CER 150106 (imballaggi in materiali misti – plastica/lattine) consiste nella separazione mediante impianto di selezione e cernita dotato di nastro di alimentazione, dispositivo aprisacco, separatore magnetico, nastro di risalita, nastro di uscita e prossimamente di macchina a correnti parassite per l'espulsione dei metalli non ferrosi;
- il rifiuto prodotto di cui al CER 191212 potrà essere originato sia dalla selezione degli imballaggi di plastica e in materiali misti di cui precedente punto che dalla selezione e cernita dei rifiuti ingombranti (CER 200307) che dalla cernita manuale di altri rifiuti non pericolosi autorizzati (carta, cartone, vetro...); in funzione delle necessità dell'impianto di destinazione di tali rifiuti gli stessi potranno essere ulteriormente trattati, essere triturati ed/o essere compressi in balle;
- qualora le operazioni di triturazione dei rifiuti di cui al CER 191212 dovessero avvenire all'esterno del capannone è possibile che, per il materiale in uscita dal trituratore si accumuli a terra per poi essere spostato all'interno dei cassoni scarrabili che verranno coperti al termine del turno di lavoro;
- il quantitativo massimo totale di trattamento -R3/R4- delle diverse tipologie di rifiuti (carta, tronchi e RAEE) sarà pari a complessive 10 t/g;
- il trattamento – R12 – massimo delle tipologie di rifiuti in plastica, in legno (escluso i tronchi) o identificati col CER 191212 sarà pari a complessive 35 t/g;
- all'esterno del capannone saranno stoccate unicamente le tipologie di rifiuti già autorizzate in precedenza: rifiuti in vetro, rifiuti in legno e i rifiuti di cui ai CER 200201 e 200307;

Vista la nota del 30.10.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 86390 del 02.11.2015, con la quale Re.Vetro S.r.l. ha richiesto che nella autorizzazione fosse esplicitata la possibilità di ricevere rifiuti conferiti anche da privati cittadini al fine di poter fornire un servizio aggiuntivo ai comuni limitrofi;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata a RE.VETRO S.r.l., con

il P.D. 3583 del 06.08.2013, successivamente modificato con P.D. n. 4392 del 01.10.2013 e n. 2340 del 03.06.2015 per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti sito nel comune di Carasco in via Pian di Rocco 30 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le aree di stoccaggio e trattamento sono posizionate così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;
- b) l'Azienda dovrà comunicare all'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova il completamento dei lavori al fine di consentire la verifica della conformità delle opere realizzate al progetto approvato con la presente determinazione;
- c) nell'impianto potranno essere stoccate all'interno del capannone, oltre alle tipologie di rifiuti già autorizzate, le tipologie di rifiuti di cui alla tabella seguente, con le modalità e quantità ivi riportate:

C.E.R.	Definizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Quantità istantanea
160103	Pneumatici fuori uso	cassone scarrabile	40 m ³
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	cassone scarrabile	40 m ³
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	cassone scarrabile	40 m ³
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	cassone scarrabile	40 m ³
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE di piccole dimensioni)	cassone scarrabile	40 m ³
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	contenitori vari per RAEE di piccole dimensioni	40 m ³
160601*	Batterie al piombo	n. 5 contenitori da 1 m ³ cad	5 m ³
160602*	Batterie al nichel-cadmio		
160603*	Batterie contenenti mercurio		
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133		
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	n. 2 cassoni scarrabili da 20 m ³ ciascuno	40 m ³
200302	Rifiuti di mercati e fruttivendoli		
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	n. 1 contenitore fornito dal consorzio	1 m ³
200125	Oli e grassi commestibili	n. 1 contenitore con bacino	1 m ³
200131*	Medicinali citotossici e citostatici	n. 1 contenitore	1 m ³

200132	Medicinali diversi da quelli alla voce 200131	n. 1 contenitore	1 m ³
200303	Residui della pulizia stradale	cassone scarrabile	20 m ³
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	cassone scarrabile	40 m ³

- d) per le nuove tipologie di rifiuti di cui al punto precedente è autorizzato uno stoccaggio massimo istantaneo complessivo pari a 349 m³;
- e) presso l'impianto non potranno essere stoccate più di 50 tonnellate di rifiuti pericolosi;
- f) nell'ambito della volumetria massima autorizzata, è consentito lo stoccaggio di rifiuti nelle aree di transito poste sui tre lati del capannone a condizione che lo stoccaggio avvenga in cassoni e/o contenitori chiusi al fine di evitare qualsiasi fenomeno di dilavamento dei rifiuti da parte delle acque meteoriche;
- g) è autorizzato un trattamento massimo complessivo di rifiuti costituiti da carta e cartone [R3], legno (tronchi) [R3] e dissassemblaggio RAEE non pericolosi [R4], pari a 10 t/giorno; i RAEE pericolosi dovranno essere messi in riserva senza subire alcun trattamento;
- h) le modalità di gestione dei RAEE dovranno risultare conformi a quanto disposto con gli allegati VII e VIII al D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49;
- i) i RAEE dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico secondo le modalità indicate al punto 1) lettera p) del Provvedimento Dirigenziale 3583 del 06.08.2013
- j) è autorizzato un trattamento (cernita e/o selezione e/o compattazione e/o triturazione) massimo complessivo pari a 35 t/g di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica, legno (escluso i tronchi), rifiuti ingombranti (CEER 200307) e di rifiuti prodotti identificati col CER 191212;
- k) è autorizzata l'installazione, a valle della linea di selezione, di un dispositivo per la separazione magnetica dei materiali in alluminio;
- l) il tempo massimo di permanenza dei rifiuti in stoccaggio provvisorio non potrà superare i 12 mesi dalla data di presa in carico sul registro di carico/scarico, ad eccezione dei rifiuti CER 200108 e 200302 per i quali è fissato un tempo massimo di stoccaggio di 72 ore;
- m) al fine di limitare emissioni diffuse di odori molesti originati dallo stoccaggio dei rifiuti putrescibili (CER 200108 e 200302) dovranno essere installati idonei dispositivi di raffreddamento che inibiscano i fenomeni di putrefazione dei rifiuti stessi;
- n) al fine di evitare la proliferazione di insetti dovranno essere irrorati idonei prodotti all'interno e all'esterno dei cassoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti di cui alla lettera precedente;
- o) nel caso in cui fosse necessario stoccare rifiuti in aree diverse da quelle individuate dal presente provvedimento, dotate di uguali caratteristiche di pavimentazione e copertura, sarà possibile utilizzare spazi diversi fermo restando l'obbligo di delimitare le aree e di dotarle di apposita segnaletica atta ad individuare le tipologie dei rifiuti stoccati. Della nuova disposizione dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova;
- p) sul piazzale esterno potranno essere stoccati in cumulo esclusivamente rifiuti costituiti da vetro, legno, ramaglie e della tipologia definita Altro in tabella I;
- q) in conseguenza dell'ampliamento delle superfici soggette a dilavamento il sistema di raccolta delle acque dovrà essere adeguato incrementando di 2 m³ la volumetria di accumulo delle acque di dilavamento.
- r) nel caso in cui in concomitanza con le operazioni di lavaggio dei tronchi si dovessero verificare precipitazioni piovose, l'attività di lavaggio dovrà essere eseguita all'interno del capannone. Le acque di lavaggio dovranno essere raccolte nel serbatoio interrato destinato a ricevere l'acqua delle fosse dei nastri di alimentazione della pressa e dell'impianto di selezione.

- s) prima dell'inizio dell'attività autorizzata con la presente determinazione, la garanzia finanziaria già prestata, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 1) lettera z) del Provvedimento Dirigenziale n. 3583 del 06.08.2013, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova, dovrà essere aggiornata (o esserne costituita una sostitutiva) a favore della Città Metropolitana di Genova ad una copertura di € 485618,02 con una delle seguenti modalità:
- i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
- t) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera s) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
- u) l'entità della garanzia di cui alla precedente lettera s) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- w) copia della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza alla precedente lettera s) dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;
- v) presso l'impianto - nel rispetto del regime di privativa di cui all'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/06 - potranno essere conferiti i rifiuti, per i quali l'impianto è autorizzato, non accompagnati da formulario (o documento equivalente con riferimento alla disciplina SISTRI) solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:
- i. rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 1 che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. indicando il codice fiscale del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari;
 - ii. rifiuti conferiti da privati cittadini: premesso che i rifiuti domestici sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni, si ritiene che in casi particolari (comuni sprovvisti di centri di raccolta, centri di raccolta insufficienti, distanza eccessiva dal centro di raccolta ecc.) o per lo meno in maniera occasionale, il cittadino che intende avviare a recupero rifiuti in quanto prodotti in conto proprio può conferirli all'impianto previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 2 che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico, in luogo degli estremi del formulario, il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari.

Sono fatte salve le prescrizioni di cui ai Provvedimenti Dirigenziali 3583 del 06.08.2013, n. 4392 del 01.10.2013 e n. 2340 del 03.06.2015 non in contrasto con le prescrizioni di cui sopra.

2) di modificare il P.D. n. 2340 del 10.06.2015 come di seguito riportato:

- la prescrizione di cui al punto 5), lettera a), è così modificata: "le acque reflue derivanti dal lavaggio del legno dovranno essere sottoposte al trattamento completo di depurazione";
- al punto 5) sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - e) i contatore installati sulle partenze delle pompe di carico e sulla pompa di fine processo, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dati la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;
 - f) in caso di disservizio e/o sostituzione delle due pompe di carico acque reflue e della pompa di fine processo, dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dati la data del disservizio e quella del ripristino;
 - g) contestualmente all'invio dei referti di analitici dello scarico dell'impianto di depurazione, dovranno essere comunicati i volumi delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia calcolati sulla base delle portate delle pompe e dalle ore di funzionamento delle stesse.

3) di introdurre la somma pari a € 520,00, versata dalla RE.VETRO S.r.l. secondo il seguente schema

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	520,00	232	2015

- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla RE.VETRO S.r.l.;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Carasco e alla Regione Liguria;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'A.S.L. 4 "Chiavarese" per i controlli di rispettiva competenza;

Sono fatte salve le prescrizioni di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 2340 del 03.06.2015 non in contrasto con le prescrizioni di cui sopra.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001624	+	520,00					232	2015			
TOTALE ENTRATE				+	520,00									
TOTALE SPESE				+	0,00									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

POLESE BARBARA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 16 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 16 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **16 dicembre 2015** al **31 dicembre 2015**